

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto legislativo - 21/11/2005, n.286

Gazzetta Ufficiale: 09/01/2006, n.6

Vigente dal 21/05/2022

Articolo 6

Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (1) .
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada (2) .
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
 - a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento , nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il

valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato; (3)

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata (4) .

4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) termini temporali per la riconsegna della merce;

b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta (5) .

6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (6)

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.

[2] Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.M. 1° febbraio 2006.

[3] Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.

[4] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.

[5] Vedi anche l'art.1 del D.M. 30 giugno 2009.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.